

## COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Cod. Ente 10133

**DELIBERAZIONE N. 11 DEL 25.06.2012**

**COPIA**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
E DETRAZIONI.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.


Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
<i>BELUZZI</i>	<i>Ivan</i>	X	
<i>VERRI</i>	<i>Eusebio</i>	X	
<i>CASALI</i>	<i>Matteo</i>	X	
<i>FACCHINETTI</i>	<i>Maurizio</i>	X	
<i>ZAPPELLA</i>	<i>Marco</i>		X
<i>GHILARDI</i>	<i>Michele</i>		X
<i>TERZI</i>	<i>Fabio</i>	X	
<i>ZAPPELLA</i>	<i>Michele</i>	X	
<i>BETTONI</i>	<i>Enrichetta</i>	X	
<i>MELI</i>	<i>Massimiliano</i>	X	
<i>COLOMBI</i>	<i>Sergio</i>	X	
<i>GHIDELLI</i>	<i>Chiara</i>		X
<i>ZAPPELLA</i>	<i>Roberto</i>		X
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>4</b>

Partecipa il Segretario Comunale **SCIARRONE Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **il Sig. Arch. BELUZZI Ivan – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## **COMUNE DI LUZZANA**


*Provincia di Bergamo*

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 25.06.2012**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) – DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Lazzarini dott.ssa Gemma



## **COMUNE DI LUZZANA**

*Provincia di Bergamo*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

**VISTO** il D. Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

**VISTO** l'art. 13, c. 13, del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n° 446/1997 anche per l'IMU;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti contribuenti;


**VISTO** l'art. 13 comma 6, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0.76 per cento, sino a 0.3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 13, comma 7, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0.4 per cento, sino a 0.2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 13 comma 8, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n° 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0.2 per cento, riducendola fino allo 0.1 per cento;

**VISTO** l'art. 13, comma 9, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari allo 0.76 per cento, riducendola fino allo 0.4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n° 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**VISTO** l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa



## **COMUNE DI LUZZANA**

*Provincia di Bergamo*

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**VISTO** l'art. 1, c. 169, della Legge n° 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;


**VISTO** il comma 16-quater dell'articolo 29 della Legge 14/2012 che ha posticipato al 30 giugno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

**SENTITO** il Sindaco, il quale relaziona sui contenuti della proposta ed i motivi posti alla base della stessa dando lettura delle aliquote che vengono proposte come da allegato quale parte integrante e sostanziale ;

**SENTITO** l'Assessore-Vice Sindaco Verri Eusebio il quale evidenzia la volontà di presentare il regolamento IMU più avanti sottolineando come purtroppo l'IMU abbia una possibilità di insolvenza maggiore rispetto all'ICI proprio perché più alta ;

**Entra in aula alle ore 21.00 il consigliere Ghilardi Michele risultando presenti n. 10 consiglieri.**

Il Consigliere Meli Massimiliano, capogruppo di minoranza, sottolinea come lo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale andrebbe tolto vista la denominazione di comune montano, evidenziando altresì la loro contrarietà alla proposta.



## **COMUNE DI LUZZANA**

Provincia di Bergamo

**VISTO** il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**CON** voti ***favorevoli 8*** , ***contrari 2*** (Meli Massimiliano, Colombi Sergio), ***astenuiti nessuno*** , espressi per alzata di mano ;

### **DELIBERA**

1. Di approvare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2012 così come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Responsabile del servizio provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti compresa la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati all'art. 13, c. 15, del D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.


\* \* \* \* \*

Al

Sede: Via Castello, 73 cap 24069 CF/P.IVA 00728650169 tel. 035822829 fax 035820912

e-mail: info@comune.luzzana.bg.it pec: comune.luzzana@pec.regione.lombardia.it

**COMUNE DI LUZZANA**  
**Provincia di Bergamo**




**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2012**

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011	0,40%
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	0,86%
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	0,86%

DETRAZIONI	IMPORTO
Detrazione abitazione principale - articolo 13, c. 10. D.L.201/2011	200 €
Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purchè residente ed abitualmente dimorante nella medesima abitazione principale fino ad un massimo di 400€	50 €

Valore aree edificabili come da delibera N° 38 del 30 Dicembre 2009



## **COMUNE DI LUZZANA**

*Provincia di Bergamo*

*Letto, approvato, sottoscritto:*

**IL PRESIDENTE**  
F.to Arch. Beluzzi Ivan

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sciarrone Dr. Giuseppe

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, viene affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà *per 15 giorni consecutivi* dal **18.07.2012** al **02.08.2012**

Addì 18.07.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sciarrone Dr. Giuseppe

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Art. 134, Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Addì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sciarrone Dr. Giuseppe

---

***Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.***

**Addì 18.07.2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sciarrone Dr. Giuseppe